

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A02067 del 16/09/2022

Proposta n. 2107 del 09/09/2022

**Oggetto:**

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii. n. 4/2016, n. 8/2016 e n. 100/2020, presentata dal tecnico incaricato per conto di Luigino Paniconi, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rivodutri (RI), distinto in catasto al fg. 6 particella 208 - ID 7393.

**Proponente:**

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA  
REGIONE LAZIO**

**Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii. n. 4/2016, n. 8/2016 e n. 100/2020, presentata dal tecnico incaricato per conto di Luigino Paniconi, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rivodutri (RI), distinto in catasto al fg. 6 particella 208 - ID 7393.**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 dell'11 luglio 2018 concernente: *“Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”*, quale soggetto delegato al rilascio delle autorizzazioni e dei contributi ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 26 febbraio 2019, n. V00003 *“Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing.”*

*Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo";*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 28 giugno 2019, n. V00007 *"Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo";*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nulla-osta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del Decreto legge n. 189/2016, come convertito;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge n. 189/2016, recante: *"Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi"* che dispone: *"La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ...";*

VISTA la legge n. 234 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l'art. 1, comma 449, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 sexies, in ragione del quale *"lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022"*, e l'art. 1, comma 450, che all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole *«31 dicembre 2021»* con le parole *«31 dicembre 2022»*, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la *"Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili"*;
- con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la *"Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi"*;
- con l'Ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha inteso dare *"Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata,*

*definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016", stabilendo altresì una procedura semplificata per lo smaltimento dell'arretrato;*

- con l'Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111, recante *"Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata"*, il Commissario straordinario, all'articolo 9 comma 2, ha stabilito che, entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, erano obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all'Ufficio speciale un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo;
- con l'articolo 7 dell'Ordinanza 7 luglio 2021, n. 117, *"Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti"*, il Commissario straordinario ha prorogato al 30 settembre 2021 il termine previsto dall'articolo 9, comma 2, della citata Ordinanza n. 111/2020;
- con l'Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 121, *"Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex art.9 dell'ordinanza commissariale n.111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli artt.6, 7 e 8 dell'ordinanza commissariale n.118 del 7 settembre 2021"*, il Commissario straordinario, all'articolo 2 comma 1, ha ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2021 il termine previsto dall'articolo 9, comma 2, della citata Ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, precisando altresì, all'articolo 1 comma 3, che *"Il termine per la presentazione delle domande con danni lievi per le sole fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021. Entro lo stesso termine possono essere presentate le domande per la riparazione dei danni lievi non inoltrate per cause di forza maggiore o comprovato e documentato impedimento"*;
- con l'art. 1, comma 1 della sopra menzionata Ordinanza Commissariale ha stabilito che *"le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi, presentate entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali, per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n.241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere regolarizzate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego, avvalendosi, esclusivamente, delle procedure e delle modalità disciplinate dall'ordinanza n.100 del 9 giugno 2020."*;
- Il comma 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza commissariale di cui al punto che precede ha statuito che: *"il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l'ulteriore rigetto della istanza come sopra regolarizzata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell'art.8 del decreto-legge 189 del 2016. Le domande di concessione di contributo che saranno oggetto di un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e comunque entro il termine del 31 dicembre 2021, possono essere regolarizzate secondo le modalità indicate al comma 1 entro i successivi novanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento"*;
- con l'art. 13, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, rubricata *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"*, il Commissario Straordinario ha disposto modifiche ed integrazioni della sopra menzionata ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, sostituendo il 31 dicembre 2021 con il 30 giugno 2022 quale termine ultimo ai fini della trasmissione di specifica istanza per la riparazione degli edifici con danni lievi, *"corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego"*, volta ad integrare quella originaria oggetto di un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione;

- il comma 1, lett. b) della sopra citata Ordinanza Commissariale ha modificato l'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza 22 ottobre 2021 n. 121, fissando in 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, il termine entro il quale il professionista incaricato può regolarizzare l'istanza di contributo alla ricostruzione oggetto di una delle tipologie dei menzionati provvedimenti negativi;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- in data **02/12/2020**, con prot. n. **1051564**, è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto di **Luigino Paniconi, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rivodutri (RI), distinto in catasto al fg. 6 particella 208 - ID 7393**, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota prot. n. **1105342 del 18/12/2020**, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare, tesa alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota prot. **611321 del 21/06/2022**, il richiamato Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- il rigetto della richiesta di contributo alla ricostruzione per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di edifici con danni lievi ai sensi delle Ordinanze n. 4/2016, n. 8/2016 e 100/2020 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii, presentata dal professionista incaricato per conto di **Luigino Paniconi, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rivodutri (RI), distinto in catasto al fg. 6 particella 208 - ID 7393**.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, la domanda di concessione di contributo oggetto di un provvedimento di rigetto/archiviazione/inammissibilità adottato successivamente alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza da ultimo citata, potrà essere regolarizzata mediante istanza integrativa di quella originaria, presentata del professionista incaricato, entro il termine di *150 giorni* dalla notifica del presente provvedimento negativo, corredata della documentazione idonea a superare i motivi di diniego posti a fondamento di quest'ultimo.

Il presente provvedimento è comunicato al Professionista incaricato, per il tramite di quest'ultimo al soggetto richiedente il contributo ed al Comune territorialmente competente.

Il Direttore *ad interim*  
dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio  
F.to Ing. Wanda D'Ercole

**ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza**

Procedura Semplificata  **DL 189/2016 art. 12-bis c.1** (SCIA completa)  
 **DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis** (SCIA parziale)

**Costo convenzionale al netto di Iva: € 15.236,00** (< limiti previsti dall' art. 3 Ord. 100/2020)

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8/2016 s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016**

**Dati generali**

Provincia **Rieti**  
 Comune **Rivodutri**  
 Frazione **Loc. Cepparo – Via Rocchetta**  
 Richiedente **Luigino Paniconi**  
 In qualità di **unico proprietario**  
 Dati Catastali **Fg. 6 particella 208**

**Dati identificativi dell'istanza**
**MUDE**

Numero istanza	Tipo istanza	Intestataro	Indirizzo	Comune	Data ricezione	Stato	Data stato
12-057060-0000012443-2020	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016) - Produttiva L0	PANICONI LUIGINO	VIA ROCCHETTA	RIVODUTRI	28/11/2020 12.22.35	REGISTRATA DA PA	02/12/2020
12-057060-0000017396-2021	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016) - Residenziale L0 - variante	PANICONI LUIGINO	VIA ROCCHETTA	RIVODUTRI	30/06/2021 19.23.30	REGISTRATA DA PA	01/07/2021
12-057060-0000020140-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	PANICONI LUIGINO	VIA ROCCHETTA	RIVODUTRI	30/10/2021 17.34.35	REGISTRATA DA PA	03/11/2021
12-057060-0000021220-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	PANICONI LUIGINO	VIA ROCCHETTA	RIVODUTRI	14/12/2021 17.40.55	REGISTRATA DA PA	15/12/2021

**USR**

 ID Istanza: **7393**

 Protocollo: **1051564 del 02/12/2020**

 Istruttore: **Alessandra Papetti**

 Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020) sì  no 

 Verifica a campione (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020) sì  no 

<b>Tipologia di intervento:</b>	Riparazione con rafforzamento locale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	<input type="checkbox"/>
<b>Destinazione e tipologia edificio:</b>	Residenziale	<input type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Natura giuridica della titolarità del contributo:</b>	Singolo proprietario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio	<input type="checkbox"/>

**Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale con danni lievi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. Paniconi Luigino relativa al fabbricato sito nel Comune di Rivodutri (RI), distinto in Catasto al foglio 6, mappale 208 - ID 7393.**

CONSIDERATO CHE:

- in data 02/12/2020 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto del Sig. Paniconi Luigino, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Rivodutri, distinto in Catasto al foglio 6, mappale 208, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. 1105342 del 18/12/2020, questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 108/2020;
- con nota Prot. 573617 del 01/07/2021 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso una Variante all'istanza;
- la suddetta variante è risultata incompleta della documentazione minima richiesta, con nota Prot. 827564 del 14/10/2021, questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 892507 del 03/11/2021 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso una integrazione all'istanza non completa;
- con nota Prot. 0992553 del 01/12/2021, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con nota Prot. 1039034 del 15/12/2021 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso una integrazione all'istanza che continua ad essere non completa;
- con nota Prot. 145636 del 14/02/2022, questo Ufficio ha da ultimo richiesto ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 611321 del 21-06-2022, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 06/07/2022

Il Funzionario tecnico

Roberto Fiocco

Il Dirigente

Paolo Palmieri

Copia